

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/110 DELLA COMMISSIONE**del 24 gennaio 2019****che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio di semi di *Allanblackia* quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
- (3) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 la Commissione presenta una proposta di atto di esecuzione che autorizza l'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e aggiorna l'elenco dell'Unione.
- (4) La decisione 2008/559/CE della Commissione ⁽³⁾ ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e a seguito del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ⁽⁵⁾, l'immissione sul mercato dell'olio di semi di *Allanblackia* quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare nelle margarine e nelle creme spalmabili a base di panna.
- (5) Il 22 settembre 2014 la società Unilever NV/Unilever PLC ha presentato all'autorità competente dei Paesi Bassi, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, una domanda di estensione dell'uso e dei livelli di uso dell'olio di semi di *Allanblackia*. La domanda chiedeva di estendere l'uso dell'olio di semi di *Allanblackia* a un'ulteriore categoria di alimenti, in particolare le miscele di oli vegetali e latte, e di aumentare i livelli massimi di uso dell'olio di semi di *Allanblackia* per le categorie di alimenti già autorizzate con la decisione 2008/559/CE. La domanda chiedeva altresì di modificare le specifiche dell'olio di semi di *Allanblackia*, in particolare per quanto riguarda la semplificazione dell'indicazione delle piccole quantità di acidi grassi saturi: da acido laurico, acido miristico e acido palmitico a un unico parametro combinato (C12:0 — C14:0 — C16:0); l'omissione dell'indicazione delle piccole quantità di acido palmitoleico e acido arachidico (ciascuno inferiore all'1 %) e l'inclusione degli acidi grassi polinsaturi; l'omissione dell'indicazione dell'indice di iodio; l'aumento dei limiti massimi di acidi grassi trans (da ≤ 0,5 % a ≤ 1 %); l'aumento dei limiti massimi dell'indice di perossido (≤ 0,8 a ≤ 1,0 meq/kg); l'aumento dei limiti massimi delle sostanze insaponificabili (da ≤ 0,1 % a ≤ 1 %). L'Autorità non ha espresso preoccupazioni per la sicurezza per quanto riguarda le modifiche proposte dei parametri delle specifiche.
- (6) Il 13 dicembre 2017 l'autorità competente dei Paesi Bassi ha presentato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione essa è giunta alla conclusione che l'estensione degli usi e i livelli massimi di uso proposti per l'olio di semi di *Allanblackia* nonché la modifica delle specifiche dell'olio di semi di *Allanblackia* soddisfano i criteri per i nuovi prodotti alimentari stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

⁽¹⁾ GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

⁽³⁾ Decisione 2008/559/CE della Commissione, del 27 giugno 2008, che autorizza l'immissione sul mercato dell'olio di semi di *Allanblackia* quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 9.7.2008, pag. 20).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

⁽⁵⁾ EFSA NDA Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie), 2007. *Safety of Allanblackia seed oil for use in yellow fat and cream based spreads* (Sicurezza dell'olio di semi di *Allanblackia* per l'utilizzo nelle margarine e nelle creme spalmabili a base di panna), EFSA Journal (2007) 580, pagg. 1-10.

- (7) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, qualsiasi domanda di immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento, presentata a uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 e per la quale non viene presa alcuna decisione definitiva entro il 1° gennaio 2018, è considerata una domanda a norma del regolamento (UE) 2015/2283.
- (8) La domanda di estensione dell'uso dell'olio di semi di *Allanblackia* è stata presentata a uno Stato membro in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, ma soddisfa anche i requisiti del regolamento (UE) 2015/2283.
- (9) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione ha consultato l'Autorità in data 25 aprile 2018, invitandola a fornire un parere scientifico effettuando una valutazione dell'olio di semi di *Allanblackia* quale nuovo alimento.
- (10) Il 27 giugno 2018 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza dell'olio di semi di *Allanblackia* per usi estesi alle miscele di oli vegetali e latte e alle margarine e creme spalmabili a base di panna fino al 30 % (p/p)⁽⁶⁾, come richiesto dal richiedente. Tale parere è in linea con i requisiti previsti all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283. Le miscele di oli vegetali e latte rientrano nella categoria di alimenti: prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande.
- (11) Il parere dell'Autorità presenta motivazioni sufficienti per stabilire che l'olio di semi di *Allanblackia*, con la specifica modificata, negli usi e ai livelli d'uso proposti è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La voce figurante nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, riguardante la sostanza «olio di semi di *Allanblackia*» è modificata come specificato nell'allegato del presente regolamento.
2. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2018; 16(8):5362.

ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) la voce «Olio di semi di *Allanblackia*» è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
«Olio di semi di <i>Allanblackia</i> »	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio di semi di <i>Allanblackia</i> ».	
	Margarine e creme spalmabili a base di panna	30 g/100 g		
	Miscele di oli vegetali (*) e latte (che rientrano nella categoria di alimenti: prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande)	30 g/100 g		
	(*) Esclusi gli oli d'oliva e gli oli di sansa d'oliva quali definiti nell'allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013.			

2) nella tabella 2 (Specifiche) la voce «Olio di semi di *Allanblackia*» è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento notrautorizzato	Specifiche
«Olio di semi di <i>Allanblackia</i> »	<p>Descrizione/Definizione: L'olio di semi di <i>Allanblackia</i> si ottiene dai semi di <i>Allanblackia</i> delle specie: <i>A. floribunda</i> (sinonimo di <i>A. parviflora</i>) e <i>A. stuhlmannii</i>.</p> <p>Composizione in acidi grassi (espressa come % degli acidi grassi totali): Acido laurico — acido miristico — acido palmitico (C12:0 — C14:0 — C16:0): somma degli acidi < 4,0 % Acido stearico (C18:0): 45-58 % Acido oleico (C18:1): 40-51 % Acidi grassi polinsaturi (AGP) < 2 %</p> <p>Caratteristiche: Acidi grassi liberi: max. 0,1 % degli acidi grassi totali Acidi grassi trans: max. 1,0 % degli acidi grassi totali Indice di perossido: max 1,0 meq/kg Sostanze insaponificabili: max. 1,0 % (p/p) dell'olio Indice di saponificazione: 185-198 mg KOH/g»</p>